

Assicurazione Tutela Ambientale - R.C. inquinamento

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: "Tutela Ambientale"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un prodotto rivolto alle imprese e ai privati, a tutela del proprio patrimonio per la copertura assicurativa dei Danni all'Ambiente derivanti dalla Responsabilità Civile e Ambientale. L'obiettivo della Polizza è tenere indenne l'Assicurato, in caso di Danno all'Ambiente o sua minaccia imminente, delle spese che questo è tenuto a sostenere in virtù degli obblighi di prevenzione, bonifica e ripristino previsti dal D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche.



Che cosa è assicurato?

✓ Prodotto Tutela Ambientale

TUTELA AMBIENTALE è un prodotto di responsabilità civile a copertura del rischio ambientale per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nei Siti assicurati e/o presso terzi. Il prodotto è rivolto a piccole, medie e grandi imprese, e può essere utilizzato, per la sua flessibilità, anche per piccole realtà artigianali o commerciali o anche per privati.

Prima della stipula del contratto è prevista la compilazione di un questionario specifico, che permette di valutare il rischio da assicurare (si tratta di rischi soggetti sempre a benessere dell'impresa assicuratrice). Se stipulata la polizza il questionario (compresi gli eventuali allegati) forma parte integrante del contratto.

✓ Garanzie Base

L'Assicurato può attivare la copertura per i seguenti Rischi:

- Siti Attivi,
- Siti Dismessi,
- Attività svolte presso terzi,
- Committenza del trasporto di Merci,

La Garanzia Base Danno all'Ambiente è sempre operante e comprende tutti gli interventi previsti dalla Normativa.

✓ Garanzie Accessorie (Opzionali)

✓ Assicurazione R.C. in regime di "Claims Made"

Si consideri che l'assicurazione Responsabilità Ambientale opera in regime di "Claims Made". Pertanto è considerato "Sinistro" l'Autodenuncia agli enti preposti o la Ricezione di notifica/ordinanza da parte dei medesimi enti, per il verificarsi o la scoperta di un Danno all'Ambiente - o sua Minaccia imminente, anche in virtù del Principio di Precauzione.

Regime temporale - La garanzia opera per i Sinistri verificatisi durante la vigenza della Polizza o comunque entro la Data di Ultrattività, alle condizioni specificate.

Nel caso di modifiche alle Attività Assicurate e in particolare in caso d'inserimento di uno o più Siti o Cantieri in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.



Che cosa non è assicurato?

✗ Per tutte le garanzie di polizza

Relativamente a tutti i Rischi Assicurati, l'assicurazione non comprende i danni:

- ✗ causati da beni prodotti dall'Assicurato dopo la loro consegna a terzi;
- ✗ causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione e di qualsivoglia mezzo di trasporto di proprietà del Contraente o comunque da questi posseduti e/o detenuto a qualsiasi titolo;
- ✗ causati dal trasporto di Merci;
- ✗ derivanti da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici o dolosi compresi furto e rapina;
- ✗ derivanti da Eventi Naturali Estremi e da Cambiamenti climatici;
- ✗ derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza della Polizza;
- ✗ causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ causati da - o connessi - in qualsiasi modo ad amianto o a materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri, a PFAS, a fibre ceramiche e a lane minerali (salvo quanto previsto da Garanzia Opzionale "Danni da amianto");
- ✗ derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- ✗ derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- ✗ derivanti dalle obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

Si specifica che il Danno all'Ambiente o la sua Minaccia imminente è indennizzabile solo se sono rispettate tutte le condizioni previste dall'articolo "Oggetto dell'assicurazione", pertanto si precisa che sono sempre esclusi dalla presente Assicurazione i danni connessi con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o dei rappresentanti legali/amministratori dell'impresa assicurata.

Relativamente ai soli Siti Assicurati, l'assicurazione non comprende i danni o le Spese:

- ✗ causati da Elementi Interrati contenenti o che hanno contenuto Sostanze Pericolose non comunicati all'impresa assicuratrice;
- ✗ rilevati o sostenute per Sinistri verificatisi in occasione della chiusura, cessione od alienazione del sito o alla sospensione dell'attività, se l'Assicurato non ha provveduto alla comunicazione prevista in polizza dall'articolo "Cessione, sospensione e dismissione attività, procedure concorsuali";
- ✗ conseguenti a variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste il Sito Assicurato, salvo diversa pattuizione con la Società;
- ✗ relativi a Beni dell'Assicurato e/o di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dei Siti Assicurati; (segue)



Che cosa non è assicurato? (segue)

- * relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di macerie, rifiuti, merci, beni danneggiati o comunque derivanti da incendio, scoppio, esplosione o Evento Naturale Estremo, nonché gli ulteriori danni causati dal loro mancato, parziale e/o ritardato smaltimento.

Sanzioni e Penali - L'Assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura, incluso ogni tipo di penale contrattuale, inflitte all'Assicurato.

Pluralità di autori del danno - Nel caso in cui il Sinistro si verifichi mediante il concorso di più soggetti, le garanzie prestate con la Polizza Tutela Ambientale opereranno esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Denuncia cumulativa - Qualora l'autodenuncia dell'Assicurato o la notifica/ordinanza degli enti preposti riguardino più fatti accaduti in tempi diversi e/o relativi a differenti cause di Danno all'Ambiente, si originano tanti Sinistri quante sono le cause del Danno all'Ambiente denunciato/notificato. In questi casi la garanzia non risulterà operante per i Sinistri relativi a fatti accaduti prima della Data di Retroattività o che comunque non rispettino le condizioni di operatività della garanzia previste dalla Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni di Assicurazione sono indicati le somme assicurate, le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto per le singole garanzie.

! **Limiti di copertura** - Trattandosi di un prodotto non standard franchigie e limiti di copertura sono definiti per singolo contratto caso per caso e specificatamente indicati in scheda di polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione.

! **Garanzie Accessorie Opzionali** - Le Garanzie Accessorie, se previste, possono prevedere un sottolimito specifico nell'ambito del massimale di polizza assicurato e limitazioni di copertura specifici (eventuali scoperti con minimo o franchigia), detti limiti sono stabiliti, garanzia per garanzia, in base al singolo rischio.

! **Massimale** - Il massimale indicato in Scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione complessiva di AXA per l'insieme delle garanzie prestate dalla Polizza per uno o più Sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione per l'insieme dei Rischi assicurati.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per Danni all'Ambiente verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nei territori dei Paesi Stati membri dell'Unione Europea e degli altri Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, nonché in Svizzera e nel Regno Unito.



Che obblighi ho?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare Aggravamenti di rischio (come ad esempio modifica ai rischi assicurati, tipologia di sostanze trattate, interventi di manutenzione straordinaria), cessioni o sospensioni o dismissioni di siti assicurati. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di Danno all'ambiente o sua minaccia imminente trasmettere copia dell'autodenuncia agli enti o notifica da parte degli stessi ad AXA o all'Agente/Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza. L'Assicurato dovrà cooperare con AXA in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, ad AXA o al perito da questa incaricato, la documentazione richiesta.

Se previsto il servizio "Pronto Intervento" in caso di emergenze per sinistro, l'Assicurato potrà chiedere l'intervento della società di pronto intervento BELFOR Italia S.p.A. chiamando il numero verde 800 820 189 (attivo 24 h su 24).



Quando e come devo pagare?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Il Premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Se previsto il frazionamento le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo (15°) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I Premi devono essere pagati all'Agenzia/Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure ad AXA.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo. In tal caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della Polizza, se l'Assicurazione è stipulata in forma con tacito rinnovo. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.